



Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Strade Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 132 del 17/02/2024

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di circolazione temporaneo in via Campegna, per ragioni di tutela della pubblica incolumità

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota PG/143653 del 13/02/2024 il Servizio Protezione Civile Turno di Guardia H24 ha comunicato che, a seguito segnalazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il giorno 13/02/2024 è intervenuto in via Campegna altezza civ. 62 riscontrando quanto segue: *“presenza di una buca con vuoto sottostante dal quale si evidenzia la presenza di un’ampia caranforatura...dovuta presumibilmente al cedimento di una parete fognaria in via Campegna altezza civ. 62;*
- con la medesima nota il citato Servizio ha rappresentato che, nelle more dell’intervento da parte di ABC, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha provveduto alla delimitazione provvisoria del dissesto, tra i pali luce 296119 e 296120, e che il transennamento eseguito lasciava libera alla circolazione solo la carreggiata in direzione via Giuseppe Testa;
- con successiva nota la società ABC ha confermato il notevole stato di dissesto del collettore fognario e comunicato che per le attività in corso, di ripristino e messa in sicurezza, si è reso necessario, a far data dal 14/02/2024, procedere alla chiusura al traffico veicolare di via Campegna a partire dall’incrocio con via Giuseppe Testa.

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

ORDINA

Istituire, fino ad eliminato pericolo, il divieto di transito veicolare in via Campegna, nel tratto compreso tra via Giuseppe Testa e il Deposito Giudiziario della Polizia Locale (escluso).

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di traffico; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente dispositivo di traffico; ripristinare, al completamento dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente. E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica di cantiere e della segnaletica stradale; la verifica della tenuta in buono stato manutentivo della segnaletica provvisoria installata, durante tutto il periodo di vigenza del presente dispositivo di traffico; la verifica dell'avvenuto ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Strade Viabilità e Traffico e al Servizio Autonomo Polizia Locale, della data di fine lavori.

Il Servizio di Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, potrà disporre ogni altro ulteriore provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare il presente dispositivo di traffico a secondo delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.